



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

Diritto d'autore e arte

Lezione 11 – Plagio-contraffazione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2020-2021

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Un caso e un problema
2. Il plagio-contraffazione: il lato oscuro della creatività
3. Possibile soluzione al caso/problema

1. Emilio Vedova vs. Pierluigi De Lutti



1. Un caso

- Il pittore Pierluigi De Lutti dipinge quadri di arte contemporanea appartenenti alla corrente della c.d. arte informale e li vende a prezzi modici tramite un canale televisivo di televendita di una rete televisiva. Tali quadri, di piccole dimensioni, sono composti di linee, segni e macchie sovrapposte di vari colori. Scoperta la televendita, la Fondazione Vedova, riscontra una netta somiglianza con i quadri di Emilio Vedova di cui custodisce la memoria, precedenti temporalmente e ugualmente composti di linee, segni e macchie sovrapposte di diversi colori. I quadri di Vedova sono di dimensioni molto più grandi e vengono venduti a prezzi elevatissimi. La Fondazione Vedova agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei diritti economici e morali d'autore, contro De Lutti e la rete televisiva.

Problema

- Quando si verifica un plagio di un'opera d'arte pittorica?

2. Plagio vs. [and] Contraffazione

La distinzione non è stabile e i significati non univoci, in generale (v., eg. Commentario Ubertazzi):

- Contraffazione: sfruttamento illecito del diritto patrimoniale (e.g. riproduzione, distribuzione etc.), con o senza modifica dell'opera (ma con rispetto del diritto di paternità)
- Plagio: violazione del diritto di paternità
- Plagio-contraffazione: violazione contemporanea del diritto di sfruttamento economico e del diritto di paternità

2. Possibili definizioni di plagio (1)

- Algardi: “la **simulazione dell’originarietà** della creazione intellettuale in opera **derivata in tutto o in parte dall’opera, o da parte di elementi creativi di opera tutelabile**”

2. Possibili definizioni di plagio (2)

- Greco e Vercellone [in riferimento a “contraffazione”]: “quando **due opere** pur presentandosi **distinte e diverse** tra di loro e dotate ciascuna di una propria attività, rivelano tuttavia, ad un esame più approfondito del contenuto o della struttura, delle **simiglianze e talvolta persino delle identità da dar luogo al sospetto che l’una sia in tutto od in parte una imitazione o una copia mascherata dell’altra e, da un punto di vista più oggettivo, che l’una invada la sfera propria dell’altra**”
- “[...] la vera contraffazione implica delle differenze oltre che delle simiglianze, la riproduzione fedele sotto il proprio nome di un’opera altrui è un’usurpazione del diritto altrui”

2. Possibili definizioni di plagio (3)

- Posner: “Il plagio è una forma di **frode intellettuale** che consiste in **una copia non autorizzata spacciata per originale** (esplicitamente o implicitamente, deliberatamente o involontariamente) **che induce il pubblico a comportarsi diversamente da come avrebbe fatto se fosse stato a conoscenza della verità**”

2. Il ruolo del consulente tecnico

- Il consulente tecnico porta nel processo la propria visione
- Ma chi è il consulente tecnico? Un artista, un critico d'arte?

2. Il problema delle diverse forme di espressione

- Il diritto d'autore è stato costruito sulla stampa e sulla letteratura
- Non è possibile trapiantare concetti che sono nati in connessione a testi stampati ad altre forme di espressione
- Eppure...

2. Il problema dell'arte contemporanea

- Un problema specifico che rende molto controverso il caso è rappresentato dalla natura dell'arte visiva contemporanea
- Molte forme di arte contemporanea mettono esplicitamente in discussione i concetti fondamentali sui quali si basa il diritto d'autore -
→ v. Lezioni successive su «appropriation art»

3. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figurativa, anche moderna, il giudice deve procedere ai seguenti accertamenti: a) **l'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa**, sia pur minima, fermo che **la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva**, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale; b) **il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali** delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, **dovendosi valutare il risultato globale, o l'effetto unitario**; c) **il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva**; d) **di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. nucleo individualizzante o creativo, ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale.**

3. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039: seconda massima (Foro it.)

- (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, **alla stregua di tali principi ed in conformità ad una c.t.u.**, aveva accertato che taluni dipinti, commercializzati mediante televendita, costituissero plagio di opere di Emilio Vedova, presentando **la stessa tecnica**, nonché **identità della posizione di piani**, delle **masse cromatiche**, delle **proporzioni**, mentre **le minime differenze erano riferibili non ad una rielaborazione creativa, ma ad esigenze commerciali, ad es. le dimensioni ridotte, e di semplificazione**).

3. Argomenti (la definizione di plagio)

- Il plagio, dunque, si realizza con l'attività di riproduzione - si parla perciò di "appropriazione" - totale o parziale degli **elementi creativi** di un'opera altrui, così da ricalcare in modo "parassitario" quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile.

3. Argomenti (originalità creativa)

- L'opera plagiata, deve presentare i caratteri della **originalità creativa** riconoscibile
- L'originalità creativa è un concetto che non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla **personale e individuale espressione** di un'oggettività appartenente alle categorie di opere elencate dalla “legge autore”

3. Argomenti (non si tutela l'idea, ma la sua espressione)

- **non si tutela l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività**, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione
- Il plagio trova il suo presupposto **nell'identità di "espressione"**, intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, **meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell'originalità e della personalità**

3. Argomenti (nucleo individualizzante)

- **Deve essere priva di un cd. scarto semantico [v. caso De Gregori → teorie estetiche → della Volpe]**, idoneo a conferirle rispetto all'altra un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall'opera plagiata mutuato il **cd. nucleo individualizzante o creativo**

3. Argomenti (elementi essenziali, elementi creativi)

- in sostanza, è necessario che l'autore del plagio si sia appropriato degli **elementi creativi** dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli **elementi essenziali** che ne caratterizzano la forma espressiva
- la verifica va operata sulla base del riscontro delle difformità **dalle caratteristiche essenziali**, mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell'opera plagiaria

3. Argomenti (valutazione complessiva, non analitica)

- non rileva in sé **la confondibilità** tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra
- **il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica**, incentrata sull'esame comparativo degli **elementi essenziali** delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l'effetto unitario

3. Argomenti (arte contemporanea e consulenza tecnica)

- il giudizio relativo ad opere d'arte contemporanea, quali quelle per cui è causa, caratterizzate dall'impiego di materiali, forme, concezioni relativamente agevoli da riprodurre, **viene svolto di regola mediante espletamento di una consulenza tecnica, dal giudice fatta propria**; in ogni caso, la riproposizione, in sede di legittimità, delle valutazioni e degli apprezzamenti di merito è inammissibile

3. Argomenti (la “non arte”)

- Né può predicarsi un diverso e più ampio criterio, come il ricorso richiederebbe, con riguardo alla corrente artistica della cd. arte informale, secondo la Or. qualificabile radicalmente come "non-arte" o "arte antiformale": concordi o no che siano gli esperti del settore con tali ulteriori definizioni, non si potrebbe non convenire nel senso che, pur quando l'idea artistica si esprima e si concreti mediante linee, segni o aree di macchie o colori, non immediatamente riprodotte di nessuna forma del reale così come questo risulterebbe da una fotografia, ma piuttosto trasfigurandolo ed interpretandolo in maniera affatto originale, **resta che proprio la potenza di questa personalissima interpretazione e trasfigurazione va giuridicamente tutelata.**

3. Argomenti (opera plagiaria quasi del tutto sovrapponibile, la tecnica è la medesima)

- L'opera plagiaria è "quasi del tutto sovrapponibile" all'opera plagiata
- Ciò per **l'identità di posizione dei piani, masse cromatiche, proporzioni**
- **Le minime diversità riscontrate**, fuor che costituire segno di rielaborazione creativa, **appaiono semplificanti o commerciali (come le minori dimensioni)**; quanto ai cd. dischi, **la tecnica è la medesima**, con **ripetizione dei moduli stilistici privi di significato artistico diverso**.

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633